

A) STATUTI

Consorzio Oltrepò Mantovano Modifica Statuto approvato con verbale dell'assemblea dei soci n. 11 del 8 novembre 2018

Art. 1

Enti convenzionati

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è costituito il Consorzio Oltrepò Mantovano tra i Comuni di Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Villa Poma, Amministrazione provinciale di Mantova, in qualità di soci fondatori.

Art. 2

Scopi del Consorzio

Il Consorzio opera come agenzia di Sviluppo Locale quale organismo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di propulsione delle iniziative per promuovere lo sviluppo ed il rinnovamento economico, sociale e culturale dell'area dell'Oltrepò Mantovano in ogni sua accezione. La sua azione è regolata da programmi triennali con l'obiettivo di sviluppare sinergie con organismi pubblici e privati.

A tal fine il Consorzio persegue i seguenti scopi a tutela degli interessi degli Enti aderenti e per la gestione dei servizi comunitari:

- a) elaborare proposte, progetti, interventi e programmi diretti a:
 - perseguire finalità di sviluppo produttivo, occupazionale e territoriale dell'area;
 - promuovere azioni per la valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico del territorio;
 - promuovere strategie di attrazione territoriale a valenza turistica;
 - promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio;
 - promuovere servizi per la produzione con riguardo particolare alla possibilità di costituire strutture consortili interaziendali miste con la partecipazione di enti pubblici, in riferimento anche alla commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
 - intervenire per la qualificazione delle imprese esistenti e per lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, anche in nuovi settori di attività rispetto alle tradizionali produzioni dell'area;
 - incentivare l'infrastrutturazione dell'area nell'ambito delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati;
 - promuovere l'utilizzo delle energie alternative e politiche di contenimento energetico;
- b) affiancare, stimolare e sostenere, a seconda dei casi, l'operatore pubblico o privato per la soluzione dei vari problemi conseguenti alla evoluzione ed alla trasformazione del sistema economico, sociale e culturale dell'area consorziata;
- c) promuovere e coordinare gli interventi di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio utilizzando tutte le norme comunitarie, statali e regionali vigenti o in corso di emanazione;
- d) perseguire la tutela e la salvaguardia dell'ambiente in collaborazione con gli Enti e/o Associazioni operanti nel territorio;
- e) valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti locali agricoli, silvicoli e della pesca, artigianali, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione; promozione della filiera corta e salvaguardia delle tipicità locali;
- f) realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- g) procedere, nel rispetto delle norme vigenti, a qualunque azione o intervento, pur non specificatamente elencati nelle lettere precedenti, necessari od utili al soddisfacimento

delle finalità istituzionali, a tale scopo invocando anche gli eventuali benefici previsti da qualunque legge comunitaria, statale e regionale.

Art. 3

Sede legale dell'Ente

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Borgo Mantovano, Pza Gramsci, 5.

L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede legale, anche con trasferimento all'interno del territorio comunale od in altro Comune consorziato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire l'apertura di sedi operative nei luoghi in cui ciò si renda necessario per la funzionalità dell'attività dell'ente.

Art. 4

Durata dell'Ente

Il Consorzio avrà durata sino al 2035.

È facoltà degli Enti consorziati, per quanto attiene la durata dell'Ente, deliberarne la proroga, ovvero l'anticipato scioglimento.

Nel caso di cessazione o di anticipato scioglimento del Consorzio, il suo patrimonio sarà ripartito tra gli Enti consorziati in ragione degli stessi criteri fissati per la loro contribuzione ordinaria.

Art. 5

Ampliamento del Consorzio

È consentita l'adesione di altri soggetti anche successivamente alla sua istituzione. Gli Enti consorziati potranno deliberare con il voto favorevole di tanti Enti, in modo da rappresentare la maggioranza delle quote e degli Enti.

L'accettazione della domanda di adesione presentata da altri soggetti non presuppone la revisione del presente statuto.

Art. 6

Recesso

Prima della scadenza stabilita dall'art. 4 dello Statuto, ciascun Ente consorziato ha facoltà di presentare richiesta di recesso dal Consorzio entro il mese di settembre.

Il recesso, con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta, viene recepito nel provvedimento di approvazione adottato con le forme e modalità prescritte dall'art. 31 d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni passate, con effetti permanenti.

Art. 7

Patrimonio

Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli Enti Locali, all'atto dell'istituzione, al proprio bilancio, ovvero da trasferimenti successivi.

I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio consorziato secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830, 2° comma, del Codice Civile.

Art. 8

Quota di partecipazione - Diritto di voto

La quota di partecipazione degli Enti associati al Consorzio è fissata annualmente dall'Assemblea Consortile ed è calcolata sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo censimento ponderata con il diritto di voto in assemblea (tabella A, allegata).

Il diritto di voto è attribuito agli Enti consorziati, sempre sulla base della popolazione residente alla data dell'ultimo censimento secondo quanto previsto dalla Tabella A) allegata.

Serie Avvisi e Concorsi n. 52 - Giovedì 27 dicembre 2018

Art. 9**Finanziamento dell'Ente**

I mezzi di finanziamento dell'Ente, fatto sempre salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di finanza locale, si distinguono in ordinari e straordinari.

Sono mezzi di finanziamento ordinari:

- a) il contributo annuo a carico degli Enti convenzionati, fissato dall'Assemblea, in proporzione, come risulta dall'allegato A);
- b) eventuali contributi dello Stato e della Regione Lombardia, previsti da relative leggi specifiche.

Sono mezzi di finanziamento straordinari:

- a) contributi straordinari degli Enti convenzionati;
- b) contributi straordinari di Enti o privati non inclusi nell'Ente;
- c) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità dell'Ente.

Art. 10**Oneri e spese di funzionamento contributi straordinari**

L'onere delle spese ordinarie di costituzione e funzionamento dell'Ente è assunto dall'Ente stesso. L'Assemblea dell'Ente ha facoltà di deliberare contributi straordinari a carico degli Enti convenzionati per il perseguimento degli scopi statutari; per la relativa deliberazione occorre il voto favorevole corrispondente ad almeno la maggioranza assoluta delle quote rappresentate dai componenti.

Art. 11**Organi**

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente del Consorzio.

Art. 12**Composizione dell'Assemblea - Diritto di voto**

L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco, del Presidente o di uno di loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata in base al disposto dell'art. 8 del presente Statuto.

I componenti dell'Assemblea durano in carica per tutta la durata delle rispettive Amministrazioni che li hanno espressi.

Art. 13**Funzione dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno per l'approvazione degli atti fondamentali e degli adempimenti obbligatori; si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a seguito di richiesta scritta, rivolta al Presidente, di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, o di un terzo dei membri del Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, ovvero dal Vice Presidente quando si tratti di deliberare sulla revoca del Presidente.

L'avviso di convocazione deve essere fatto con lettera raccomandata, o fax o posta elettronica da spedirsi almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza; nell'avviso deve essere riportato il luogo, la data e l'ora stabilita per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o fax, o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo

svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;

- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari in oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;
- d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ente; ove questo sia impedito è presieduto dal Vice Presidente, il quale la presiede anche nel caso in cui si tratti di deliberare sulla revoca del Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la maggioranza dei rappresentanti degli Enti convenzionati, nonché la maggioranza delle quote; in seconda convocazione, che non può avere luogo prima di un'ora dalla prima convocazione, la riunione è valida purché gli intervenuti rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto ed 1/3 delle quote rappresentate presenti.

L'Assemblea, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consorzio. Le funzioni di verbalizzante dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del Consorzio.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Per gli atti fondamentali è comunque richiesta la maggioranza delle quote rappresentate dai componenti.

Art. 14**Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea è investita dei più ampi poteri per conseguire i fini dell'Ente.

All'Assemblea compete l'approvazione degli atti fondamentali del Consorzio:

- i Bilanci economici di Previsione pluriennale ed annuale;
- il Conto Consuntivo.

Compete, inoltre, all'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente, del Vice-Presidente e dei membri del Consiglio d'Amministrazione;
- b) dettare criteri da seguire per l'ammissione di altri aderenti;
- c) promuovere le modifiche al presente statuto da apportarsi negli stessi modi e forme stabilite per la costituzione del Consorzio;
- d) l'accettazione di eredità, donazioni, ecc.
- e) l'assunzione dei provvedimenti finanziati occorrenti per il raggiungimento delle finalità proposte;
- f) la decisione sulle materie per le quali il Consiglio d'Amministrazione richiede il suo voto;
- g) determinare i contributi ordinari e straordinari dovuti dagli Enti Consorziati;
- h) nominare i membri di eventuali commissioni tecniche con funzioni consultive;
- i) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l) determinare l'indennità di carica, di gettoni di presenza secondo le modalità previste dall'art. 82 del T.U.E.L. d.lgs. 267/2000 e successive modifiche;
- m) costituire commissioni o gruppi di lavoro per la gestione di progetti specifici;

Art. 15**Controlli**

L'elenco delle deliberazioni con cui l'Assemblea adotta gli atti fondamentali di cui al precedente articolo, sono inviate a tutti gli Enti convenzionati entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione, così come previsto dall'art. 31, comma 3°, del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, tramite posta elettronica.

Serie Avvisi e Concorsi n. 52 - Giovedì 27 dicembre 2018

Art. 16**Consiglio d'Amministrazione -
Attribuzioni e convocazioni**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente e da 7 (sette) altri membri eletti dall'Assemblea nella sua prima adunanza a maggioranza assoluta dei voti, fra cittadini dei Comuni consorziati eleggibili alla carica di Consigliere Comunale.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla surroga a norma di legge.

Non possono ricoprire la carica di Presidente o di componente il Consiglio d'Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i Soci, gli Amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese che intrattengono rapporti con il Consorzio salvo che lo Statuto non disponga diversamente, ed il Revisore dei Conti.

Alle sedute del Consiglio d'Amministrazione potranno essere invitati, a titolo consultivo, anche membri delle Commissioni Tecniche o esperti.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei componenti, con l'assistenza del Direttore del Consorzio. Per la validità della seduta dovranno intervenire almeno la metà dei membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede del Consorzio o altrove, sia in Italia che all'Estero nei Paesi compresi nella Comunità Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie del Consorzio.

La convocazione del Consiglio d'Amministrazione è fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, almeno una volta al mese, con lettera raccomandata A.R., fax o e-mail spedita almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, via fax o telegramma o posta elettronica, da spedirsi almeno 2 giorni prima della riunione a ciascun Consigliere.

Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di 3 (tre) dei suoi componenti.

È ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In particolare è necessario:

- che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) i luoghi audio-video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza di ambedue dal consigliere anziano.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede a tutto quanto possa occorrere all'amministrazione ordinaria del Consorzio, in particolare:

- nomina il Direttore del Consorzio secondo le modalità di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000;
- predispone il piano-programma;
- predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, che comprende il conto economico e lo stato patrimoniale, di ciascun esercizio finanziario che coincide con l'anno solare;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;

- promuove presso gli organi competenti tutti i provvedimenti che si rendono necessari nell'esclusivo interesse del Consorzio;
- eroga le somme stanziare in bilancio;
- sottopone per la ratifica le deliberazioni d'urgenza all'Assemblea nella sua prima riunione;
- conferisce incarichi ordinari e straordinari ai liberi professionisti e tecnici qualificati e determina e liquida i relativi compensi;
- fissa la data delle sedute assembleari;
- tratta tutti gli atti e provvedimenti che non siano espressamente assegnati all'Assemblea o al Presidente;
- è autorizzato a sostenere in giudizio liti attive;
- adotta i regolamenti organici per il funzionamento dell'Ente.
- mantiene i rapporti con enti, sistemi, progetti sviluppati sul territorio locale o coinvolgano il territorio dell'Oltrepò Mantovano.

Art. 17**Competenza del Presidente dell'Ente**

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione, sottoscrivendone i relativi verbali insieme al Direttore;
- b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione, sul funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;
- c) esegue gli incarichi affidatigli dall'Assemblea o dal Consiglio d'Amministrazione;
- d) ad esclusione dei casi specifici previsti da apposita delibera consiliare, il Presidente ha la firma sociale libera e la rappresentanza legale del Consorzio in giudizio e verso i terzi. In caso di sua assenza o impedimento, la legale rappresentanza del Consorzio spetta al Vice-Presidente.

Art. 18**Revoca del Presidente e dei componenti
del Consiglio d'Amministrazione**

L'Assemblea può revocare il Presidente o gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione quando abbiano compiuto gravi e persistenti violazioni delle leggi e dello Statuto, o ne sia documentata l'inefficienza o incapacità, o quando comunque pregiudichino gli interessi dell'Ente o degli Enti convenzionati, su proposta scritta di almeno 1/3 dei rappresentanti delle distinte Amministrazioni convenzionate.

La proposta di revoca deve essere inoltrata all'interessato, o interessati, a cura del Presidente, ovvero del Vice Presidente se si tratti di revoca del Presidente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea fissata per discutere detta proposta, con invito a presentare le proprie difese. La proposta di revoca è approvata se ottiene il voto favorevole di tanti Enti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di responsabilità.

L'approvazione della revoca e l'elezione del sostituto avvengono nella stessa seduta con votazioni separate.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nell'ipotesi in cui la proposta di revoca investa il Consiglio d'Amministrazione nella sua interezza; in questo caso la proposta di revoca va presentata al Sindaco del maggior Comune aderente, che ne cura la comunicazione agli interessati e presiede, anche tramite suo delegato, la relativa Assemblea dell'Ente.

Art. 19**Emolumenti degli Amministratori**

Ai membri del Consiglio d'Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 comma l) del presente Statuto.

Art. 20**Direzione**

La Direzione del Consorzio è affidata ad un Direttore nominato con le modalità previste dalla legge.

Il Direttore ha la rappresentanza legale, per quanto di competenza, e la responsabilità gestionale del Consorzio; sovrintende a tutto l'andamento tecnico, amministrativo, economico e finanziario dell'Ente; assiste gli organi del Consorzio: Assemblea e Consiglio d'Amministrazione in tutte le loro sedute ed assume le funzioni di datore di lavoro.

Art. 21

Compiti e funzioni del Direttore

Oltre a quanto già stabilito nel precedente articolo, compete al Direttore del Consorzio:

- 1) eseguire le deliberazioni assunte dagli Organi consortili (Consiglio d'Amministrazione - Presidente) e proporre i provvedimenti ritenuti idonei per la conservazione del patrimonio, per il più economico funzionamento e per l'organico sviluppo del Consorzio;
- 2) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;
- 3) sottoporre al Consiglio d'Amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico-finanziario annuale e del conto consuntivo, che vengono sottoposti dal Consiglio d'Amministrazione all'approvazione dell'Assemblea;
- 4) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione, richiederne eventualmente la convocazione al Presidente;
- 5) stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio del Consorzio;
- 6) dirigere il personale del Consorzio;
- 7) curare l'esecuzione degli appalti e provvedere alle forniture indispensabili al funzionamento normale ed ordinario del Consorzio deliberati dal Consiglio d'Amministrazione; presiedere alle aste ed alle licitazioni private; stipulare i contratti;
- 8) firmare gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso e sottoscrivere le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- 9) firmare la corrispondenza del Consorzio e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- 10) verificare preventivamente la legittimità e la copertura finanziaria delle deliberazioni da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione e all'Assemblea;
- 11) provvedere a tutti gli altri compiti fissati dalle Leggi e dello Statuto o eventualmente affidati dagli altri Organi del Consorzio: Consiglio d'Amministrazione e Presidente.

Art. 22

Responsabilità del Direttore

Il Direttore deve adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario ed è responsabile dei danni che derivano all'Ente dalla inosservanza di tali doveri.

Il Direttore è responsabile nel limite delle proprie competenze, del rispetto della legislazione vigente relativa alla gestione del Consorzio, in particolare per quanto attiene al criterio dell'economicità della gestione.

L'azione di responsabilità nei confronti del Direttore viene proposta all'Assemblea consortile dal Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea è tenuta a pronunciarsi entro e non oltre i 15 (quindici) giorni.

Art. 23

Revisori dei Conti - Requisiti e modalità di nomina

Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria è affidata ad un Collegio di revisori composto da 3 (tre) membri, nominato dall'Assemblea.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti seguendo il disposto dell'art. 12 bis, d.l. 8/93 convertita in legge n. 68/19 marzo 1993.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente. I Revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del Consiglio stesso.

I revisori non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili.

Nel caso di cessazione anticipata, per qualunque causa, di uno dei Revisori dei conti, l'Assemblea provvede a sostituirlo con il voto favorevole di tanti enti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di responsabilità.

Non possono essere nominati Revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri degli enti consorziati, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori del Consorzio, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti gli stessi servizi affidati al Consorzio ad industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con il Consorzio e coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio.

Art. 24

Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria e fiscale della gestione dell'Ente; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige la relazione di accompagnamento del conto consuntivo, nella quale esprime rilievi e proposte per la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il Collegio dei Revisori dei conti deve, inoltre, riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori dei titoli di proprietà dell'Ente o ricevuti dall'Ente in pegno, cauzione o custodia.

I revisori dei conti, anche individualmente, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e possono in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza; possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti può chiedere al Consiglio d'Amministrazione notizie sull'andamento delle attività dell'Ente o su specifiche pratiche.

I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente all'Assemblea.

Per quanto non previsto si rimanda a quanto stabilito dall'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25

Riunione del Collegio dei Revisori dei Conti - Decadenza dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni bimestre con il Direttore.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni del collegio, durante uno stesso esercizio, decade dalla carica; decade altresì nel caso in cui l'assenza, pur se giustificata si prolunga per un intero esercizio. La decadenza del revisore è pronunciata dall'Assemblea, che provvede nella stessa seduta anche per la sua sostituzione con il voto favorevole di tanti enti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di responsabilità e degli Enti.

L'indennità spettante ai Revisori è determinata dall'assemblea consortile in sede di nomina, in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla stesura di apposti verbali e gli stessi sono praticamente trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26

Le deliberazioni

Tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione sono pubblicate mediante affissione, per la durata di quindici giorni consecutivi, nell'apposito albo presso la sede del Consorzio.

L'elenco delle deliberazioni adottate, evidenziando oggetto, data e numero, dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione viene inviato per conoscenza tramite posta elettronica ad ogni Ente Socio del Consorzio.

Serie Avvisi e Concorsi n. 52 - Giovedì 27 dicembre 2018

Art. 27**Servizio di Tesoreria**

Il tesoriere del Consorzio sarà il tesoriere prescelto a mezzo gara pubblica e dovrà fornire le garanzie che saranno fissate dall'Assemblea all'atto della nomina.

Art. 28**Personale**

Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, può assumere personale necessario allo svolgimento del servizio.

Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dal C.C.N.L. vigente per le Aziende Speciali compatibili con l'attività del Consorzio.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può anche avvalersi del personale degli uffici degli Enti consorziati, previo consenso delle amministrazioni interessate e/o di personale esterno attraverso le modalità contrattuali previste dalle normative vigenti per il perseguimento di una gestione efficiente, efficace e economica.

Inoltre per gli obiettivi determinati il Consorzio può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

A tutto il personale dipendente, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere nominati impiegati o Direttori, i Consiglieri e gli Assessori degli Enti consorziati.

Il Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista dalla legge.

Art. 29**Finanza e contabilità**

Il Consorzio è tenuto al pareggio di bilancio, da perseguirsi attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consorzio applica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina altresì la tenuta dei libri di cui all'articolo 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili e della contabilità nel rispetto del d.m. Tesoro 26 aprile 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da quanto contenuto nel d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano al Consorzio le disposizioni in materia di finanza e contabilità previste per le Aziende Speciali.

Art. 30**Rapporto con i cittadini**

Il Consorzio, per quanto riguarda la pubblicità degli atti principali assunti dall'Assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione, si avvarrà del disposto della legge n. 241/1990 attraverso idoneo regolamento, nonché delle disposizioni relative alla Privacy.

Art. 31**Norme finali**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente Statuto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme vigenti per i Comuni, fatti salvi comunque i principi e dettami del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e delle disposizioni del Codice Civile relative ai consorzi.

La nuova forma consortile con la sottoscrizione della Convenzione subentra al Consorzio di Sviluppo area Ostigliese - Oltrepò - Destra Secchia a titolo universale nei rapporti in essere con i terzi e nei procedimenti non esauriti.

Art. 32**Entrata in vigore dello Statuto**

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sostituisce il precedente Statuto del Consorzio Oltrepò Mantovano.

Firmato nell'Assemblea dei Soci dell'8 novembre 2018:

Beniamino Morselli
Giuseppe Brandani
Ongari Ivan
Claudio Terzi
Superbi Lisetta
Motta Paola
Caterina Borsatti
Arnaldo Marchetti
Borsari Alberto
Fabrizio Nosari
Valerio Primavari
Letizia Comparsi
Federica Stolfinati
Capucci Tiberio
Michele Bertolini
Anna Maria Caleffi
Vanna Bondavalli
Luca Malavasi
Simona Maretti
Angela Zibordi
Fabio Zacchi